

CITTA' di MARANO di NAPOLI

SETTORE PROGRAMMAZIONE CONTROLLI E RISORSE UMANE

RESPONSABILE - Dott. RENATO SPEDALIERE

DETERMINA

<p>26/05/2022 N. 28 prot. di Area // prot. generale i 1470</p>	<p>Concessione periodo CONGEDO STRAORDINARIO- Decreto Legislativo n.151/01 art.42 comma 5, dip. matr.81, dal 30/05/2022 al 22.07.2022.</p>
<p>O...Accertamento di entrata - ...Org. e gestione del personale</p>	<p>- O...Prenotazione d'impegno - O...Impegno di spesa - O...Liquidazione di spesa - - O...Determinazione a contrarre - O...Programmazione</p>

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Programmazione, Controlli e Risorse Umane allo scrivente è avvenuto con decreto della Commissione Straordinaria n. 6 del 11.10.2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2021 e triennale 2021/2023 (Delibera della C.S.n. 37 del 22.10.2021).

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2020 approvato con Delibera della C.S. n. 9 del 01.09.2021. Poichè tale Rendiconto presenta un disavanzo di amministrazione si rende applicabile l'art. 151 comma 5 del D. Lgs. 267/00.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla dott.ssa Franca D'Orazio, Istruttore Amministrativo, Ufficio del Personale.

Il procedimento è stato avviato a seguito di richiesta avanzata dal dipendente matr.81.

PREMESSA

In data 18/05/2022 il dipendente matr.81, in servizio presso il Settore Affari Generali-ufficio Protocollo- ha chiesto, con nota acquisita al Prot. n. 14919, di poter fruire di un periodo di congedo straordinario, per assistenza ad un affine di primo grado convivente, riconosciuto soggetto con handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), dal 19/05/2022 fino al 22/07/2022.

VISTI

- l'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal Decreto Legislativo del 18 luglio 2011, n. 119, che riconosce la possibilità al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/1992, di fruire entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai due anni. Tale diritto viene esteso in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ai genitori anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, ad uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ad uno

dei fratelli o sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei fratelli o sorelle conviventi ad un parente o affine entro il terzo grado.

- La Circolare Inps - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 15 novembre 2013 n. 159, paragrafo 3. Requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario "Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000;
- l'art. 42 comma 5 ter del D. Lgs. n. 151/2001 che prevede altresì che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; che l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; che l'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità;
- la Circolare Inps n. 35 del 04/03/2022 che per l'anno 2022, sulla base del predetto indice accertato dall'Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, co. 287, stabilisce un tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione che non può eccedere, per l'anno 2022, l'importo pari a € 37.341,00;

VISTO altresì il comma 5-quinquies D. Lgs. n. 151/2001 che prevede che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto mentre per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

LETTO l'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che prevede al comma 2 che "i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria;

ATTESO che il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del 2012, diramata dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 119 del 2011 al citato art. 42, al paragrafo 3, lett. d), ha precisato che *"i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità"*;

VERIFICATO il deposito agli atti del decreto del 25.03.2019 rilasciato dal Tribunale di Napoli Nord -Sezione Lavoro-, in seguito alla causa promossa dalla ricorrente contro l'Inps per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con il quale lo stesso è stato riconosciuto con decorrenza da gennaio 2015;

ACQUISITO, con nota prot. 14919 del 18.05.2022, il certificato del medico di medicina generale, da cui si evince che la figlia convivente della persona disabile è affetta da patologia ai sensi dell'art.2 c.1 lettera d n. 1 del decreto legislativo n. 278 del 21 luglio 2000 e che pertanto non è in grado di assistere la propria madre;

VERIFICATA l' insussistenza di altri figli conviventi come risulta da accertamento anagrafico;

CONSIDERATO l' Orientamento recepito nel messaggio INPS n. 6512 del 04. 03.2010;

ACCERTATA a seguito di verifica della documentazione agli atti del fascicolo personale e delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, in merito allo stato di handicap, allo stato di convivenza ed all'assenza di ricovero a tempo pieno del congiunto da assistere, la sussistenza del diritto del dipendente alla fruizione del beneficio in oggetto, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda presentata;

CONSIDERATO che, come dichiara il dipendente matr. 81, la persona da assistere non è lavoratore dipendente;

CONSIDERATO, altresì che il dipendente matr. 81 ha già usufruito nel corso dell'anno 2017 di un periodo di congedo straordinario dal 24/07 al 11/08, dal 25/09 al 13/10 e dal 05/12 al 07/12 per un totale di 41 giorni e nell'anno 2021 dal 25/10/2021 al 30/11/2021 e dal 01/12/2021 al 06/01/2022 per un totale di 51 giorni, per complessivi 92 giorni;

RITENUTO dover accogliere la richiesta del dipendente in oggetto riconoscendogli un periodo di congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal 30.05.2022 al 22.07.2022;

DATO ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/03 in materia di protezione dei dati personali.

PRECISATO di aver acquisito agli atti tutte le note, la documentazione e gli atti citati;

VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs n. 165/2001;

il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Il responsabile dell'istruttoria:

dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;

propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti.

Il responsabile dell'istruttoria
dot.ssa Franca D'Orazio

II RESPONSABILE DI SETTORE

RITENUTO necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

DICHIARA di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6bis l. 241/90 e dell'art. 5 del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Marano di Napoli;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
3. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
4. che saranno adempiute le seguenti formalità successive previste, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, delle seguenti fonti normative:
 - a. trasmissione del presente atto all'Ufficio del Personale e l'Ufficio Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza;



Il Responsabile di Settore
dott. Renato Spedalieri

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. PRENDERE ATTO della richiesta di congedo straordinario acquisito al protocollo dell'ente con numero 14919 del 18/05/2022;
2. ACCOGLIERE la richiesta di un periodo di congedo straordinario per assistere il proprio affine di primo grado, ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 151/01 del dipendente matr. 81, dal 30/05/2022 al 22/07/2022;
3. DARE ATTO che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
4. DARE ATTO che gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/01 sono interamente coperti dai capitoli stipendiali;
5. DARE ATTO che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

6. DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio del Personale e all'Ufficio Contabilità del Personale, per l'adozione dei conseguenziali atti di propria competenza;
7. DARE ATTO infine, che la presente determinazione deve essere trattata nel rispetto della normativa sulla privacy ai fini della tutela dei dati sensibili;
8. DISPORRE la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto al dipendente in oggetto;
9. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line dell'ente.



Il Responsabile di Settore
dott. Renato Spedalieri



Firmato
digitalmente da
SPEDALIERE RENATO
C: IT